

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 7210 del 17/05/2002

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con singoli ricorsi depositati in data 22 marzo 1993 e successivamente riuniti i ricorrenti F. De S., P. M., G. G. P., M. R., G. O., A. I., M. R., C. C. ed E. M. (tutti operai della società P.P. presso lo stabilimento di Tivoli e come tali iscritti alla ex Cassa di Previdenza Aziendale) si rivolgevano al Pretore di Roma, addetto alla Sezione distaccata di Tivoli, assumendo di essere stati tutti alle dipendenze della Società P. presso lo stabilimento di ...Tivoli in qualità di operai.

Premesso che con decorrenza dal 1° maggio 1961 era stata istituita una Cassa di Previdenza aziendale, con iscrizione obbligatoria per gli operai, i ricorrenti esprimevano in fatto che con accordo aziendale del 22 dicembre 1982, successivo all'entrata in vigore della legge n. 297/82 recante la nuova regolamentazione del trattamento di fine rapporto, si era convenuto tra le parti di bloccare l'operatività della Cassa suddetta alla fine del 1982 e di non procedere a nuove iscrizioni. In forza di tale accordo vennero precisate, altresì, le modalità di liquidazione degli importi accantonati, concedendo agli iscritti l'opzione di ricevere immediatamente tali importi con contestuale cessazione della pregressa iscrizione o al contrario di rinviare la riscossione di detti importi al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per tale ultima ipotesi si stabilì che l'importo accantonato sarebbe stato aumentato a far data dal 1.1.1983, anziché con gli ordinari interessi al 5%, con criteri di rivalutazione previsti dal 4° comma dell'art. 2120, modificato dalla legge n. 297/82 e che in alcuni casi, tra i quali rientravano i ricorrenti, l'importo rivalutato sarebbe stato aumentato sino a raggiungere complessivamente un certo numero di mensilità di retribuzione calcolate in base agli elementi già utili ai fini dei contributi straordinari nel valore in atto al 31.12.82, a sua volta rivalutato sino alla risoluzione del rapporto, con gli stessi criteri applicati all'importo accantonato. I ricorrenti optarono per quest'ultima possibilità e si videro trimestralmente recapitare i conteggi predisposti dalla stessa società P., sino alla fine del rapporto quando la società datrice di lavoro si rifiutò di corrispondere le somme dovute.

Peraltro nella ipotesi prescelta dai ricorrenti alla data dell'accordo, questi ultimi avevano autorizzato la società P. a disporre delle somme accantonate e non riscosse per l'acquisto di obbligazioni ed azioni (art. 6 dell'accordo).

Avvenuto il collocamento a riposo per raggiunta capacità contributiva, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 223/91 la società P. rifiutava di pagare ai ricorrenti le maggiorazioni previste per il caso b) della terza fattispecie dell'accordo secondo gli specifici conteggi da ciascuno prodotti.

Con sentenza del 6 luglio-19 agosto 1993 il Pretore del lavoro di Roma, sez. distaccata di Tivoli, accertava la fondatezza delle richieste dei ricorrenti, accogliendone la domanda e condannando la convenuta a pagare in favore dei ricorrenti stessi le somme richieste.

Tale sentenza, impugnata dalla società P., anche per l'eccezione di nullità dell'accordo aziendale stipulato in data 22.12.1982, in rapporto all'art. 4 legge n. 297/82, veniva riformata dal Tribunale di Roma in sede di appello, in accoglimento di tale motivo d'impugnazione. Il tribunale infatti con sentenza 16 aprile 1999-12 gennaio 2000 rigettava le domande proposte in primo grado dagli appellati e dichiarava compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i lavoratori con un unico motivo.

Resiste con controricorso la società che ha anche proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; l'erronea individuazione della normativa contrattuale posta a fondamento della domanda nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. in ordine all'accordo sindacale del 22 dicembre 1982 tra la società Industrie P. e la FULC Nazionale, nonché al Regolamento della Cassa Previdenza

Aziendale; violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 11, della legge 29.5.1982 n. 297; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (concernente l'accordo sindacale citato).

Osservano i ricorrenti che la loro pretesa poggiava unicamente sulla normativa posta dall'anzidetto accordo e che il Tribunale aveva ommesso di considerare le premesse dell'accordo che spiegavano le ragioni per le quali si era addivenuti a sopprimere la Cassa, la cui natura era essenzialmente previdenziale, e a non effettuare nuove iscrizioni dal 1° gennaio 1983.

Al momento della liquidazione della Cassa - ricorda la difesa dei ricorrenti - venne data agli iscritti una duplice possibilità: ritirare gli accantonamenti per disporne secondo le proprie esigenze ed opportunità oppure lasciarli nelle mani della società P. che li avrebbe discrezionalmente gestiti, assicurando, come contropartita, la remunerazione prevista dal successivo punto 3 dell'accordo. In presenza di tale scelta, e quindi in assenza di un vincolo contrattuale esteso alla generalità degli iscritti, non aveva più alcun senso parlare di retribuzione differita, come invece aveva fatto il Tribunale.

Secondo la difesa dei ricorrenti si è trattato, per coloro che non riscossero gli accantonamenti, di una mera operazione di affidamento di risparmio a compenso prestabilito.

2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la società deduce omissa motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, legge n. 297/82; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.

Osserva la difesa della società che la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato assorbiti i motivi di appello e le ulteriori deduzioni inerenti ad altri profili riguardanti la nullità della disciplina invocata nonché la interpretazione della stessa, in una con la prova per testi articolata sul punto.

Con il ricorso incidentale la società ripropone i motivi assorbiti. In particolare deduce che la Cassa doveva ritenersi caducata alla data del 31.5.1982 con conseguente accantonamento di quanto maturato a tal data, e nulla più, ai sensi dell'art. 5 l. 297/82 cit., con la rivalutazione come previsto dal nuovo art. 2120 c.c. per il TFR; conseguentemente non spettavano gli incrementi ulteriori, successivamente pattuiti dall'accordo del 22.12.82.

Inoltre la difesa della società deduce anche che la disposizione contrattuale invocata dai ricorrenti era comunque una pattuizione nuova, successiva all'entrata in vigore della l. n. 297/82, che riconosceva una attribuzione, nuova e inesistente nel vecchio sistema della cassa; era pertanto in diretta violazione dell'art. 4, comma 11, della L. 297/82.

3. I due ricorsi, principale ed incidentale, possono essere riuniti.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. Il tribunale ha applicato il comma 11 dell'art. 4 della legge n. 297 del 1982, che prevede che sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della legge medesima tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Ha infatti ritenuto che l'accordo aziendale del 22.12.1982 - che disciplinava la liquidazione della Cassa di Previdenza Aziendale (di cui in narrativa) prevedendo in particolare la possibilità per i lavoratori iscritti di optare per il differimento alla cessazione del rapporto del pagamento delle attribuzioni loro spettanti con il pattuito beneficio di un determinato incremento delle stesse - fosse in contrasto con tale norma.

La disposizione della quale ha fatto applicazione il tribunale (comma 11) è contenuta nella disciplina transitoria dettata dall'art. 4 della cit. legge n. 297 del 1982. Nell'innovare radicalmente l'istituto dell'indennità di anzianità, trasformato in quello del trattamento di fine rapporto, il legislatore ha inteso azzerare la vigente disciplina di fonte sia legale che contrattuale, che già regolamentava l'indennità di anzianità. La generalizzata applicazione del nuovo istituto del trattamento di fine rapporto doveva comportare anche, nel disegno riformatore del legislatore, che la nuova disciplina del t.f.r. non risentisse in alcun modo di quella (precedente) dell'indennità di anzianità e di ogni trattamento ad essa equiparabile. Ed è in quest'ottica che l'art. 4 cit. ha previsto (al decimo comma) che sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate: e (all'undicesimo comma) che sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della legge medesima tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

La simmetria con l'abrogazione ex nunc della disciplina legale suddetta mostra che il cit. undicesimo comma contempla un'ipotesi di invalidità sopravvenuta che pone nel nulla ex nunc e non già ex tunc la disciplina collettiva richiamata. La disposizione non richiede che vi sia un contrasto tra la normativa collettiva e quella legale; è sufficiente che la prima regoli la "materia" del trattamento di fine rapporto, ossia che ricada nell'area tematica della riforma. Tutte le disposizioni della disciplina collettiva dell'indennità di anzianità e di ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo che avesse la medesima natura (ossia la natura di trattamento di fine rapporto in senso lato) diventavano nulle (per invalidità sopravvenuta) ed erano "sostituite di diritto" dalle disposizioni della legge n. 297 del 1982: una vera e propria successione di una disciplina legale ad una di fonte contrattuale (allo stesso modo in cui tutte le disposizioni di legge in precedenza regolanti la materia venivano sostituite dalla medesima legge n. 297/82).

La finalità perseguita dal legislatore è stata evidentemente quella di uniformare il trattamento di fine rapporto nell'area del lavoro privato: a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 solo a quest'ultimo occorreva far riferimento.

Simmetricamente - e coerentemente a questo disegno riformatore - il quinto comma del cit. art. 4 prevedeva che restavano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Quindi leggendo in combinato disposto i due commi (quinto ed undicesimo) risultava il seguente discrimine: tutta la disciplina collettiva della "materia del trattamento di fine rapporto" era azzerata per invalidità sopravvenuta; non lo era invece quella che non riguardava tale materia, bensì quella (pur contigua) concernente indennità corrisposte sì alla cessazione del rapporto, ma aventi natura e funzione diverse.

4.2. Questo criterio, che recava in sé una qualche ambiguità, ha inevitabilmente ingenerato un contenzioso in cui si è dibattuto della natura di varie indennità. Casse aziendali. Fondi aziendali. Il problema si è posto soprattutto in quei casi in cui nelle prestazioni prese in considerazione vi era anche una componente previdenziale in senso lato. L'orientamento giurisprudenziale che si è affermato è stato nel senso di un'interpretazione che ha ampliato l'area di applicazione dell'undicesimo comma a discapito di quella del quinto comma. Il risultato è stato che anche quando vi era una componente previdenziale in senso lato - resa evidente, ad es., dall'esistenza (non ricorrente affatto nell'indennità di anzianità, né nel trattamento di fine rapporto) di una contribuzione dei lavoratori o dalla rilevanza di eventi specifici (decesso del lavoratore, sua inabilità permanente, raggiungimento di una certa soglia di anzianità) - si è ritenuto che prevalesse la componente di retribuzione differita e quindi la disciplina della prestazione era attratta a quella delle indennità integrative dell'indennità di anzianità.

In questa linea si colloca fin dall'inizio Cass. 6 maggio 1987, n. 4213, che ebbe ad affermare che in ipotesi di previdenza aziendale, alimentata sia con contribuzione del datore di lavoro che degli stessi lavoratori, che non abbia natura e funzione diversa da quella dell'indennità di anzianità, di fine lavoro o di buonuscita comunque denominata e da qualsiasi fonte disciplinata, e che pertanto - nel nuovo regime introdotto dalla l. n. 297 del 1982 - ricada nella generale invalidazione sancita dall'art. 4, penultimo comma, l. cit. (norma che prevede che sono nulle, e vengono sostituite di diritto, tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto), risultano caducate non solo le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra lavoratori e datore di lavoro o fondo di previdenza (avente ad oggetto l'erogazione del trattamento), ma anche ogni altra clausola, comprese quelle che istituiscano e regolino un fondo ad hoc, del quale, pertanto, deve escludersi la sopravvivenza.

Un altro precedente, ancor più specifico, ha riguardato proprio la Cassa di Previdenza Aziendale della società resistente che è stata oggetto di una controversia conclusasi con la pronuncia invocata dalla difesa della società (Cass., sez. lav., 2 aprile 1992, n. 4038). L'esito di quel giudizio fu che le prestazioni della Cassa avevano natura di integrazione dell'indennità di anzianità e quindi ricadevano nell'ambito dell'undicesimo comma dell'art. 4 cit. e non già del precedente quinto comma. La Corte ritenne che l'entrata in vigore della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto dettata dalla l. n. 297 del 1982 - disciplina della quale l'art. 4 della stessa legge dispone l'applicabilità a tutti i rapporti di lavoro subordinato privato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, con esclusione di quelle corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse, stabilendo inoltre l'abrogazione di tutte le altre norme, legislative disciplinanti le dette forme di indennità e la nullità di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia di trattamento di fine rapporto - comporta, in coerenza con l'obiettivo peregrativo e livellatore dei trattamenti di fine servizio

perseguito dalla legge, "l'impossibilità per l'autonomia collettiva di conservare trattamenti di fine lavoro aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione di quello legale".

4.3. Già questa pronuncia però - che esaminava (come del resto anche Cass. 6 maggio 1987, n. 4213) una disciplina collettiva precedente alla legge n. 297 del 1982 e si interrogava in ordine all'applicabilità in quella fattispecie dell'undicesimo comma dell'art. 4 o del precedente quinto comma - afferma (in realtà come obliter dictum) che, stante la finalità perequativa della legge n. 207 del 1982, la contrattazione collettiva non può neppure introdurre indennità o prestazioni integrative del t.f.r.

Ha così preso corpo un'interpretazione estensiva dell'undicesimo comma che è pervenuta ad affermare un generalizzato principio di inderogabilità della materia del trattamento di fine rapporto, salve quelle deroghe espressamente previste dall'art. 2120 c.c. novellato.

Da ultimo Cass., sez. lav., 3 novembre 1998, n. 11002, ha affermato che, per quanto concerne il trattamento di fine rapporto, la legge 29 maggio 1982 n. 297, da una parte, ha stabilito (art. 1, trasfuso nel secondo comma dell'art. 2120) che, salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese; dall'altra, ha sancito la nullità, con conseguente sostituzione di diritto, di tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto; sicché le due disposizioni vanno intese nel senso che, mentre è libera l'autonomia collettiva sia nel determinare l'ammontare della retribuzione, sia nell'individuare le componenti, resta invece riservato alla legge, in coerenza con le finalità perequative e livellatrici del trattamento di fine rapporto, l'individuazione dell'indennità di fine servizio, con l'esclusione di ogni forma di integrazione ulteriore che, non costituendo l'effetto contabile diretto dell'incremento della base retributiva, si pone quale elemento aggiuntivo al trattamento di fine rapporto, già predeterminato per legge, con funzione sostanzialmente uguale. Conseguentemente - ha affermato questa Corte - l'impossibilità per l'autonomia collettiva di introdurre o conservare trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, una funzione di integrazione o di mera duplicazione del trattamento legale (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza del tribunale che aveva ritenuto l'invalidità degli artt. 38 c.c.n.l. 31 maggio 1989 e 42 c.c.n.l. 12 novembre 1983 degli spedizionieri che contenevano la previsione di una forma di indennità in contrasto con la nuova disciplina del t.f.r.).

In senso conforme si era già pronunciata questa Corte in altre sentenze (Cass. sez. lav., 1 agosto 1998, n. 7546; 29 novembre 1996, n. 10681; 18 luglio 1995, n. 7774; 1 febbraio 1994, n. 988) sicché può parlarsi di un orientamento consolidato.

4.4. Mette conto solo aggiungere che questa interpretazione estensiva della prescritta nullità, quale progressivamente affermata nella giurisprudenza di legittimità, trova in fondo un riscontro testuale nel raffronto tra il testo del disegno di legge approvato dal Senato e quello approvato dalla Camera sì da apparire conforme alla volontà del legislatore, anche se questo particolare aspetto della legge in realtà rimase sullo sfondo, essendo stato il dibattito parlamentare attratto pressoché esclusivamente dalla (vivacemente contestata) incidenza della legge sull'iniziativa referendaria in corso per l'abrogazione della c.d. sterilizzazione della scala mobile (dichiarata ammissibile da C.cost. 10 febbraio 1982 n. 26). Il primo (all'art. 16, comma 3) prevedeva: "Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la suddetta materia"; e per "suddetta materia" doveva intendersi - secondo la nozione desumibile dal precedente secondo comma - quella oggetto della precedente normativa di legge che contestualmente veniva abrogata (ossia ogni forma di indennità di anzianità, di fine rapporto o di buonuscita comunque denominata). Il riferimento alla previgente normativa implicava l'esclusione dal regime della nullità proprio del trattamento di fine rapporto che con la stessa legge si veniva ad introdurre. Invece il disegno di legge approvato dalla Camera (e poi divenuto legge) ha reciso l'aggancio tra i due commi dell'originario art. 16, confluito in quello che poi sarebbe diventato l'art. 4 della legge n. 297 del 1982; ha infatti formulato la prescrizione di nullità con riferimento a "tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto". Tale "materia del trattamento di fine rapporto", soprattutto se confrontata con la precedente più restrittiva dizione del terzo comma del cit. art. 16, non poteva che abbracciare anche lo stesso trattamento di fine rapporto di nuova istituzione.

Sottesa a questa così introdotta inderogabilità - ormai accettata nel sistema delle relazioni industriali - era un'esigenza di livellamento ed uniformità del trattamento di fine rapporto quasi a scongiurare in radice ogni possibile rischio di differenziata lievitazione della prestazione, che negli ultimi anni settanta aveva connotato

l'indennità di anzianità in ragione dei meccanismi moltiplicatori delle c.d. scale mobili anomale di alcuni settori produttivi ed aveva già condotto all'esclusione degli scatti della contingenza maturati dopo il 31 gennaio 1977 dal calcolo dell'indennità di anzianità (c.d. "blocco" di cui all'art. 1 d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, conv. in L. 31 marzo 1977, n. 91, che aveva modificato l'art. 2121 c.c.).

Superata quella fase congiunturale (ed il punto di svolta può dirsi segnato da C.cost. 26 marzo 1991, n. 124, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, 1° comma, d.l. n. 91 del 1977, cit. nella parte in cui non consentiva la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria) la disposizione che prescrive l'inderogabilità in esame non ha smarrito la sua ratio, perché rimane comunque un'oggettiva finalità, significativa di una scelta di politica economica, che può ravvisarsi in quella di indirizzare le parti sociali che intendano incrementare la retribuzione differita al di là di quella risultante dal trattamento di fine rapporto, piuttosto che quella corrente, orientandole verso impieghi alternativi, quali essenzialmente le forme di previdenza complementare, maggiormente meritevoli di sostegno in quanto si saldano al generale sistema di previdenza sociale (cfr. C.cost. 28 luglio 2000 n. 393 del 2000). Ciò assicura la perdurante ragionevolezza (ex art. 3 Cost.) di questo limite all'autonomia sindacale, non senza richiamare l'orientamento della giurisprudenza costituzionale che esclude che - in simmetria con la riserva di legge - possa dall'art. 39 Cost. desumersi una vera e propria riserva in favore della contrattazione collettiva (C.cost. 11 dicembre 2001 n. 393).

5. Nella specie si è verificato che all'indomani della legge n. 297 del 1982 le parti sociali, prendendo atto dell'intervenuta riforma e muovendosi in piena sintonia con la finalità perseguita dal legislatore di azzerare tutta la normativa collettiva precedente avente ad oggetto sia l'indennità di anzianità, sia eventuali trattamenti integrativi della stessa, hanno deciso, con l'accordo aziendale del 22.12.1982, di liquidare la Cassa.

Tale accordo prevedeva - come hanno accertato i giudici di merito e come è in realtà pacifico tra le parti - che a far tempo dal 31.12.1982 gli accrediti e le ritenute venivano soppressi; in particolare l'accredito dell'1,30% già a carico dell'azienda, calcolato alla stessa data, veniva trasformato in superminimo retributivo, computabile in tutti gli istituti contrattuali. Inoltre si prevedeva in particolare che ai dipendenti che al 31.12.1982 avessero avuto un'anzianità inferiore a 25 anni compiuti, ma pari o superiore a 15, era riconosciuta la facoltà di opzione tra il ritiro immediato dell'importo accantonato, con esclusione in tal caso di qualsiasi altra prestazione dell'azienda, e il rinvio della riscossione al momento della risoluzione del rapporto, con rivalutazione, in tal caso, ai sensi della legge n. 297/82. In questo secondo caso, peraltro, al momento della risoluzione del rapporto l'accantonamento sarebbe stato integrato sino al raggiungimento di 0,56 mensilità di retribuzione al 31.12.1982 per ogni anno d'iscrizione compiuto alla stessa data, e sempreché al momento della risoluzione fossero stati raggiunti almeno 25 anni, compiuti sommando il periodo di vecchia iscrizione con l'anzianità successiva al 31.12.1982; oppure la risoluzione avvenisse al 60° anno per gli uomini o al 55° per le donne; o la risoluzione avvenisse anche prima, ma in occasione del pensionamento per anzianità.

In tal modo le parti sociali hanno previsto - oltre alla progressiva rivalutazione ex l. 297/82 del capitale maturato (rivalutazione della cui pacifica spettanza ai lavoratori non si discute) - una sostanziale prosecuzione ad esaurimento della disciplina della Cassa quanto ai c.d. contributi straordinari, ossia ai trattamenti integrativi che la Cassa erogava al verificarsi di determinati eventi, dei quali il più significativo e rilevante era appunto quello del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio.

Ma dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 in applicazione dell'undicesimo comma dell'art. 4 - sopra esaminato - i dipendenti della società non potevano più invocare la disciplina della Cassa per il periodo successivo e l'accordo aziendale che ne prevedeva una limitata ultrattività (ancorché ad esaurimento) incorreva nel vizio di nullità per violazione della disciplina inderogabile del t.f.r. in parte qua per le ragioni più ampiamente sopra svolte, sicché la pronuncia impugnata si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

6. Il ricorso incidentale è poi inammissibile, dovendo riaffermarsi il principio espresso da Cass. 19 febbraio 1981, n. 1034, secondo cui la parte vittoriosa in sede di merito difetta di interesse a proporre ricorso incidentale per cassazione, sia pure condizionato per l'omesso esame di questioni che in quella sede erano rimaste assorbite dalla decisione ad essa favorevole in quanto, ove il ricorso del soccombente sia accolto, tali questioni risorgono automaticamente in sede di rinvio se, per effetto dell'accoglimento del ricorso e della diversa decisione del giudice di rinvio, vengono meno le ragioni del loro assorbimento.

Tale ragione di inammissibilità precede l'assorbimento dei motivi del ricorso incidentale condizionato in ragione del rigetto del ricorso principale. Questa Corte (Cass. 10 marzo 1982, n. 1562) ha infatti già affermato che la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, presuppone l'ammissibilità di questa e la subordinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del ricorso principale; se il ricorso incidentale è invece, a priori, inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire a questa Corte l'esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da alcuna eccezione sollevata dalle parti.

7. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa tra le parti le spese di giudizio.